



COMUNE DI CASTELSARACENO
(PROVINCIA DI POTENZA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 30.04.2015

OGGETTO:	SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'ENTE. PROVVEDIMENTI. ADEMPIMENTI CONNESSI.
----------	---

L'anno duemilaquindici e questo giorno trenta del mese di aprile alle ore 16:06 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	ROSANO Rocco Sindaco	SI	
2	CIRIGLIANO Roberto Consigliere	SI	
3	DE SANTIS Vito Consigliere	SI	
4	LARDO Angelo Consigliere	SI	
5	MIRAGLIA Mariapina Consigliere		SI
6	CASCINI Prospero Antonio Consigliere	SI	
7	IANNELLA Carmela Consigliere		SI

Assegnati n.7 - In carica n. 7 - Presenti n. 5 - Assenti n. 2

Presiede il Dott. Ing. Rocco ROSANO in qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

Aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;

Preso atto che, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il responsabile dell'Area Amministrativa ed il responsabile dell'Area Finanziaria sulla proposta della presente deliberazione per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e contabile per le rispettive competenze hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamato l'art. 3 legge 24.12.2007, n. 244, il quale:

- ☞ al comma 27 ha previsto che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- ☞ al comma 28 ha previsto che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei preposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.
- ☞ Al comma 29 ha previsto che entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine in ultimo prorogato al 31.12.2014 dall'art. 1, comma 569, della legge 27.12.2013, n. 147), le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

Preso atto dell'avvenuta abrogazione:


- ☞ dell'art 14, comma 32, d.l. 31.05.2010, n. 78, conv. in legge 30.07.2010, n. 122, per effetto dell'art. 1, comma 561 della legge 24.12.2007, n. 244;
- ☞ dei commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4 del d.l. 06.07.2012, n. 95, conv. in legge 07.08.2012, n. 135;

Considerato l'art. 4 del d.l. 06.07.2012, n. 95, conv. in legge 07.08.2012, n. 135, e i vincoli ivi sanciti;

Ricordato che, per dare corso alle suddette disposizioni, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 24.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla ricognizione delle partecipazioni azionarie dell'Ente per l'anno 2014, autorizzandone il mantenimento in quanto rientranti nelle disposizioni medesime;


Letta la legge 23.12.2014, n. 190, art. 1, ed in particolare i commi:

- ☞ 609, il quale, al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ha previsto l'adesione obbligatoria dei Comuni agli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali, entro il 01.03.2015, ovvero entro mesi 2 dall'istituzione degli stessi da parte delle Regioni, applicandosi in caso contrario il potere sostitutivo del Presidente della Regione;
- ☞ 611, il quale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ha previsto che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- 
- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612, il quale prevede che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

615, il quale prevede che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: *«L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».*



Visto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;

Ricordato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 25.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati gli atti in vista della scadenza dei termini di cui alla legge 23.12.2014, n. 190, art. 1, comma 612, rimettendo al Consiglio Comunale i provvedimenti di competenza;

Preso atto che il Responsabile dell'Area Amministrativa ha proceduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie di questo Ente, elaborando il documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, di verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 27 dell'art. 3 legge 24.12.2007, n. 244, e di cui all'art. 1, comma 611, lett. a) - e), della legge 23.12.2014, n. 190;

Ricordato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di esprimere l'intento di aderire al Consorzio La Cittadella del Sapere, operante nell'Area LEADER Lagonegrese, Alto Sinni, Pollino e Sarmento, e di recedere per l'effetto dalla società A.L.L.BA. S.c.a.r.l.;

Acquisito che il suddetto atto è stato trasmesso con nota prot. n. 3282 del 02.07.2012 società A.L.L.BA. S.c.a.r.l., facendo richiesta di rimborso della propria quota;

Rivelato che la suddetta richiesta di recesso è stata rigettata dalla società A.L.L.BA. S.c.a.r.l. con nota del 09.11.2012 al prot. n. 5880 del 20.11.2012, evidenziando che:

- il recesso è consentito nelle sole ipotesi normate dall'art. 9 dello statuto societario;
- il rimborso della quota non è fattispecie prevista dallo statuto sociale;

e chiedendo di sospendere ogni altra attività amministrativa nelle more della definizione del procedimento pendente avanti al Consiglio di Stato, avente parti società A.L.L.BA. S.c.a.r.l. contro la Regione Basilicata e la società La Cittadella del Sapere;

Ritenuto necessario conservare la partecipazione azionaria nella società A.L.L.BA. S.c.a.r.l. nelle more della definizione della vertenza che vede in giudizio la medesima avverso la Regione Basilicata e la società La Cittadella del Sapere;

Dato atto che questo Ente non ha costituito società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né ha assunto o mantiene direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, e che le partecipazioni azionarie di questo Ente, di cui al precedente punto attengono a società che producono servizi di interesse generale; Considerato che non occorre avviare alcun processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, non sussistendo le ipotesi di seguito riportate:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PER quanto esposto;

Con voti favorevoli n. 4, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Cascini Prospero Antonio), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente riportato a farne parte integrante e sostanziale;
2. Di effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie di questo Ente, come consta dal documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
3. Di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni societarie, sussistendo i presupposti di cui al comma 27 dell'art 3 legge 24.12.2007, n. 244, e mancando quelle di cui all'art. 1, comma 611, lett. a) - e), della legge 23.12.2014, n. 190, di cui a seguito:
⇒ GAL A.L.L.BA. SRL;
4. Di dare atto che non occorre avviare alcun processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, non sussistendo le ipotesi normate dall'art. 1, comma 611, lett. a) - e), della legge 23.12.2014, n. 190;
5. Di non approvare per l'effetto nessun piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
6. Di rimettere ogni determinazioni in merito all'adesione obbligatoria del Comune agli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali entro mesi 2 dall'istituzione degli stessi da parte della Regione Basilicata, di cui all'art. 1, comma 619, della legge 23.12.2014, n. 190;
7. Di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata e di assicurarne la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'amministrazione, ai sensi cui all'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014, n. 190.



COMUNE DI CASTELSARACENO
Provincia di Potenza

OGGETTO: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE.

A) RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE:

SOCIETÀ N. 1		
RAGIONE SOCIALE	GAL A.L.L.BA. SRL	
PARTITA IVA	01092280765	
CODICE FISCALE	01092280765	
FORMA GIURIDICA	SOCIETÀ CONSORTILE MISTA A RESPONSABILITÀ LIMITATA SENZA SCOPO DI LUCRO	
ANNO DI COSTITUZIONE	29.05.1991	
NATURA DI HOLDING	NO	
SEDE LEGALE	CONTRADA SETA N. 83	
COMUNE	LAURIA (PZ)	
OGGETTO SOCIALE	FINALITÀ CONSORTILE PER PROMOZIONE SVILUPPO	
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00.	
ATTIVITA'	ANIMAZIONE E SVILUPPO RURALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E AIUTI ALL'OCCUPAZIONE, TURISMO RURALE, SOSTEGNO ALLE PICCOLE IMPRESE, ALL'ARTIGIANATO E AI SERVIZI ZONALI, VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI, PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI INFORMATICI E TELEMATICI ALL'INTERNO DELL'AREA DI INTERVENTO SPECIFICO E CON L'ESTERNO	
MISURA PARTECIPAZIONE	€ 500,00	
MISURA DI PARTECIPAZIONE	0,50%	
NUMERO AZIONI	N. 1 VALORE NOMINALE € 1,00	
DURATA IMPEGNO	31.12.2030	
RISULTATO ECONOMICO	ANNO 2011	NON DISPONIBILE
	ANNO 2012	NON DISPONIBILE
	ANNO 2013	NON DISPONIBILE
ONERI PARTECIPAZIONE	0,00	
RAPPRESENTANTI DELL'ENTE	NESSUNO	
TRATTAMENTO ECONOMICO	0,00	
ORGANI SOCIETARI	N. 3: PRESIDENTE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (1 PRESIDENTE E 2 CONSIGLIERI)	
PERSONALE DIPENDENTE	N. 3 (DATI RILEVATI AL 31.01.2001)	

I dati sopra riportati sono la risultanza del contenuto della visura camerale del 25.06.2014.

B) VERIFICA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE

al mantenimento delle partecipazioni societarie, di cui al comma 27 dell'art 3 legge 24.12.2007, n. 244, e di cui all'art. 1, comma 611, lett. a) - e), della legge 23.12.2014, n. 190:

SOCIETA' N. 1 GAL A.L.L.BA. SRL			
NORMA	PRESUPPOSTO	VERIFICA	PROVVEDIMENTO
Art. 3, comma 27, legge 24.12.2007, n. 244	società avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale	si	autorizzazione mantenimento
	società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.	no	autorizzazione mantenimento
art. 1, comma 611, legge 23.12.2014, n. 190	a) società e partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione	no	autorizzazione mantenimento
	b) società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	no	autorizzazione mantenimento
	c) partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni	no	autorizzazione mantenimento
	d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica	no	autorizzazione mantenimento
	e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni	no	autorizzazione mantenimento
note	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di esprimere l'intento di aderire al Consorzio La Cittadella del Sapere, operante nell'Area LEADER Lagonegrese, Alto Sinni, Pollino e Sarmento e di recedere per l'effetto dalla società A.L.L.BA. S.c.a.r.l.. Richiesta di recesso rigettata dalla società A.L.L.BA. S.c.a.r.l. con nota del 09.11.2012 al prot. n. 5880 del 20.11.2012. Allo stato l'Ente conserva la partecipazione azionaria nella società A.L.L.BA. S.c.a.r.l. nelle more della definizione della vertenza che vede in giudizio la medesima avverso la Regione Basilicata e la società La Cittadella del sapere.		

Il Comune non ha in controllo alcun ente di diritto privato, né alcun ente pubblico, comunque denominato, è istituito, vigilato e finanziato dal medesimo.

Castelsaraceno, lì 25.03.2015

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott. Ing. Rosano Rocco)



Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato
F.to Dott. Ing. Rocco ROSANO

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Rosario D'ORSI

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente
F.to Dott. Ing. Rocco ROSANO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li 5 MAG. 2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li 5 MAG. 2015



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Filomena PANZARDI)